

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 145/21 del 9-10-2021

Fondo di solidarietà per personale dei servizi ambientali

La discussa questione dell'istituzione del Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali si arricchisce di un ulteriore tassello.

La questione è stata affrontata dalla circolare Inps n. 86/2021 (Cfr. circolari Icn 97 e 111/2021).

Il messaggio Inps n. 3390 del 7-10-2021 contiene le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno ordinario.

Questi i capitoli della circolare

- **Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini.**
- **Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale "COVID-19".**
- **Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario.**

Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini

La domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (articolo 30 comma 2 Dlgs n. 148/2015).

Il mancato rispetto di questi termini gli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma:

- presentazione prima dei 30 giorni - l'irricevibilità della domanda
- presentazione oltre i 15 giorni - uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione (il trattamento non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, cioè dal lunedì della settimana precedente).

Dopo questo quadro si apre un capitolo a dir poco surreale che preferiamo non commentare.

In considerazione della data di operatività del Fondo perfezionata con la nomina del Comitato amministratore, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23-7-2020.

Per consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nei termini, il periodo intercorrente tra il 23-7-2020 e il 7-10-2021 (data di pubblicazione del messaggio) è neutralizzato.

Per gli eventi intervenuti in questo periodo la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 7-10-2021. Per gli eventi successivi il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Per i datori di lavoro già aderenti ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige *non sono più soggetti alla disciplina degli stessi dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, i medesimi datori di lavoro, dalla stessa*

Circolare Servizio Lavoro e Gestione Risorse Umane n. 145.2021

data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale "COVID-19".

Viene precisato che il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del Fondo, assolve all'obbligo, previsto dall'articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell'erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.

Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale "COVID-19"

Già in precedenza (circolari n. 28 e n. 72 del 2021) l'Istituto ha chiarito che i datori di lavoro iscritti al nuovo Fondo bilaterale dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l'emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige ... mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non "COVID-19" dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.

Ciò premesso, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. "1Z", dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale "COVID-19", secondo i termini disposti, da ultimo, con la circolare n. 72/2021.

Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

Di seguito il testo del paragrafo.

La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l'invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l'invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione "Cerca" nella pagina principale inserendo "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" oppure selezionare "Servizi per le aziende e consulenti" nell'elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi".

Dopo avere effettuato l'autenticazione, occorre selezionare, nel menu interno al servizio "CIG e Fondi di solidarietà", "Fondi di solidarietà".

Il manuale per Aziende e Consulenti per l'invio telematico delle domande è disponibile all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione "Area Download".

Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alle circolari n. 122/2015 e n. 201/2015 sopra richiamate.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione "Cerca esiti" di tale procedura inserendo la matricola aziendale.